



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA N. 40 DEL 23 DIC. 2019**

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel PORTO DI CHIOGGIA

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm.ii., concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto 8 marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 169/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della citata Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, lettera B) individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate;





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l'“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

VISTO il Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del Carico relativo al Porto di Chioggia e alla rada esterna di Porto Levante – Edizione 2007, predisposto dall’Autorità Marittima di Chioggia ed approvato con Ordinanza n. 63/2009 e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente della Regione con nota n. 12775 del 2007;

VISTA la necessità di procedere alla redazione della revisione di tale Piano, così come previsto dalla normativa vigente;

VISTA la licenza di concessione n. 005/2002 in virtù della quale la società “Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl” svolge il servizio di asporto di acque di sentina, di lavaggio, morchie ed acque nere, in scadenza al 31/12/2019;

VISTA l’Ordinanza n. 35 del 15/05/1992 della Capitaneria di Porto di Chioggia concernente le tariffe, attualmente vigenti, per il servizio di ricezione di acque di lavaggio e di sentina e per il successivo smaltimento;

RITENUTO NECESSARIO acquisire un quadro di dettaglio delle modalità di svolgimento del servizio, per valutare possibili azioni di miglioramento ed ottimizzare procedure e costi, nell’ambito della revisione del Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti sopra citato;

RITENUTO NECESSARIO garantire la continuità del servizio attualmente svolto dalla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia SCARL in ragione della sopra citata ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia, in scadenza al 31/12/2019;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

### **ORDINA**

#### **ARTICOLO 1**

A decorrere dal 1 gennaio 2020 e per la durata di n. 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica volta ad individuare l’operatore economico per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in accordo con il D. Lgs. 182/2003, è prorogato il servizio attualmente svolto



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

dalla società Guardie ai Fuochi, secondo le tariffe in allegato alla presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE

Avv. Pino Musolino

